



**PARERE MOTIVATO**

**N. 60 IN DATA 12 APRILE 2023**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante 5 al Piano degli Interventi del Comune di Zevio (VR).**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nella Regione del Veneto è stata attuata con la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio";
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che *"per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento"*;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008 individua come autorità competente per la VAS cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs. 152/2006, la Commissione Regionale per la VAS;
- la Commissione VAS si è riunita in data 12 aprile 2023 come da nota di convocazione in data 11 aprile 2023l protocollo regionale n. 195031.

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di Zevio con nota prot. n.23612 del 11.11.2022 acquisita al protocollo regionale al n.535616 del 18.11.2022, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante 5 al Piano degli Interventi del Comune di Zevio (VR).

**PRESO ATTO CHE** sono pervenuti i seguenti contributi da parte dei soggetti competenti in materia ambientale consultati:

- contributo di Acque Veronesi scarl prot. n. 28047 del 19.12.2022, acquisito al prot. reg. n. 586542 in data 20.12.2022;
- contributo della Direzione Turismo, acquisito prot. reg. n. 598732 in data 27.12.2022;
- contributo del Comune di Ronco all'Adige acquisito al prot. reg. n. 593172 del 22.12.2022;

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 5/2023 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;



**CONSIDERATO CHE** oggetto della presente istanza è la variante n. 5 al Piano degli interventi del Comune di Zevio che interviene sul PI vigente secondo le seguenti macrocategorie di azioni:

- modifiche per il cambio del Grado di Protezione in zona territoriale omogenea A e Corti Storiche a seguito di approfondimenti e verifiche;
- ricognizione dello stato effettivo dei luoghi per il completamento e collaudo delle opere all'interno degli strumenti attuativi: Piani di Lottizzazione, Piani di Recupero;
- individuazione di elementi edilizi non funzionali alla conduzione del fondo;
- riconoscimento di attività fuori zona ai sensi della L.R. n. 11/2004 art. 17 lett. i) ed aggiornamento per quelle "attività" riconosciute dal PI (ex PRG) ad oggi non più esistenti;
- modifiche alle Norme Tecniche Operative per rendere coerenti le varianti oltre che per approvazione del Regolamento Edilizio;
- modifiche puntuali per l'accoglimento di richieste di privati che prevedono modesti aumenti di carico urbanistico o riordino di tessuti edilizi degradati;
- aggiornamento grafico dei vincoli di legge, in particolare archeologico;

inoltre la variante interviene sull'apparato normativo adeguando e integrando alcuni articoli delle norme tecnico operative;

**PRESO ATTO CHE:**

- nel RAP è stata svolta un'analisi di conformità / coerenza delle azioni introdotte con la variante e il quadro programmatico di riferimento costituito dagli strumenti di pianificazione sovraordinata e di settore. Nello specifico sono stati oggetto di analisi i seguenti strumenti di pianificazione: *Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C. 2020); Piano d'Area Valli Grandi Veronesi; Piano d'Area Quadrante Europa; Piano Tutela delle Acque; Piano di Gestione Rischio Alluvioni (Distretto Alpi Orientali) 2021/2027; Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) - Autorità di Bacino Distrettuale fiume Po; Consorzio di bonifica "aree di attenzione"; Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP); Piano di Assetto del Territorio del Comune di Zevio; Piano degli Interventi vigente del Comune di Zevio; Rete Natura 2000*. In esito all'analisi svolta si rileva un generale livello di coerenza / conformità tra le modifiche introdotte con la variante e la strumentazione di pianificazione sovraordinata. Per quanto concerne la coerenza delle azioni di variante con lo strumento di pianificazione strategica comunale si segnala che le stesse sono caratterizzate da un generale livello di coerenza con le scelte strategiche delineate nel PAT, eccezion fatta per le azioni introdotte con la scheda denominata 34/48/62, che contiene previsioni di sviluppo insediativo disallineate rispetto la visione strategica di sviluppo territoriale prevista all'interno del PAT. A riguardo si precisa che il Comune di Zevio con nota prot. 5880 del 15.03.2023, pervenuta in pari data al prot. reg. n. 144931, relativamente alla scheda segnalata chiariva che *"a seguito delle comunicazioni pervenute dai soggetti privati [...] si chiede il ritiro della scheda norma di cui sopra in quanto i soggetti privati la perdita di interesse nella procedura urbanistica attivata"*. Alla luce della predetta comunicazione dell'autorità procedente, le modifiche proposte con la scheda norma n. 6/2022 relativa alle manifestazioni di interesse n. 34/48/62, risultano di fatto stralciate dalla proposta di variante e, conseguentemente dalla presente procedura di verifica di assoggettabilità a VAS. Per quanto concerne la coerenza della variante con gli strumenti di pianificazione specialistica, e specifico riferimento alla questione idrogeologica definita da PAI (Adige) e PGRA (del fiume Po e del distretto "Alpi Orientali") si nota che, a livello territoriale, il comune di Zevio, non risulta gravato da particolari forme di criticità idraulica, che risultano confinate all'interno dell'alveo e del sistema arginale del Fiume Adige, con particolare riferimento al tematismo "altezze idriche". Si segnala tuttavia che, in fase di redazione della Valutazione di Compatibilità idraulica (VCI), è emerso che le azioni introdotte con la scheda n. 52/63 prevedono la realizzazione di interventi in un ambito che il consorzio di bonifica veronese segnala come "zona di attenzione idraulica".



Per questo ambito, che ricade in “aree a deflusso idrico difficoltoso”, è stata prodotta una valutazione della compatibilità idraulica sito specifica con indicazione delle idonee misure compensative (realizzazione di volumi di invaso compensativi, infiltrazione delle acque e/o scarico in corpo idrico superficiale), precisando che, nel corso della futura progettazione edilizia, dovranno essere osservate le prescrizioni riportate all’art. 2.5.2 delle N.T.A. del PAT. Le altre azioni introdotte con la variante pare siano conformi con i contenuti di PAI – PGRA e, più in generale, con gli strumenti di pianificazione specialistica;

- il quadro ambientale di riferimento è stato delineato avvalendosi di dati relativamente recenti desunti da fonti ufficiali. Dall’analisi della documentazione agli atti è emerso che, per quanto riguarda la matrice “atmosfera” sono state rilevate alcune criticità relative ai superamenti dei parametri PM10 e O<sub>3</sub>, situazione tuttavia diffusa su tutto l’ambito pianiziale padano. Relativamente alla matrice “acque superficiali” si riscontra uno stato ecologico da sufficiente a buono nelle stazioni 157, 1144, 1284 e 1179, mentre viene rilevato uno stato qualitativo scarso nella stazione 1138 relativa allo scolo Aosetto. Pare tuttavia che le azioni introdotte con la variante in esame non vadano a gravare, a livello di scarichi di acque reflue di origine domestica in corpo idrico superficiale, sullo scolo Aosetto, con conseguente scarso rischio di peggioramento dei livelli qualitativi riscontrati. Inoltre il Rapporto preliminare, tra le condizioni di sostenibilità individuate, prescrive il rispetto di quanto previsto dalle norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto. Relativamente all’inquinamento luminoso, si segnala che il comune di Zevio ricade all’interno delle fasce di protezione definite dalla L.R. 17/2009. Anche in questo caso si ritiene di dover richiamare quanto previsto dalla vigente normativa di settore sopra richiamata;
- la valutazione dei potenziali effetti / impatti è stata svolta avvalendosi di un approccio metodologico di tipo qualitativo. La valutazione è stata spinta a livello di singola azione introdotta dalla variante, per poi essere declinata a livello territoriale attraverso una stima dei potenziali effetti cumulativi sulle matrici ambientali precedentemente caratterizzate. L’esito delle predette analisi ha stimato che la variante, nel suo complesso, non risulta in grado di generare potenziali effetti / impatti significativi sull’ambiente e sulla sfera socio economica;
- all’interno del RAP sono state inoltre proposte una serie di misure di attenzione ambientali che risultano meritevoli di essere messe in atto in fase di attuazione della variante;

**PRESO ATTO CHE** il Comune di Zevio, con nota prot. n. 23612 del 11.11.2022, ha inoltre trasmesso una dichiarazione del responsabile del procedimento che attestava che, nei termini di legge, sono pervenute n.5 osservazioni nessuna delle quali attinenti al Rapporto Preliminare o aventi valenza ambientale;

**RILEVATO CHE**, per quanto concerne i pareri degli SCA, i contributi resi risultano per lo più favorevoli e non segnalano aspetti meritevoli di approfondimento. Per quanto concerne il contributo reso dalla Direzione Turismo, si ritiene che le verifiche segnalate possano essere demandate alla fase di attuazione della proposta in esame;

**RITENUTO CHE** la variante n. 5 al Piano degli Interventi del comune di Zevio introduce, rispetto il vigente scenario di pianificazione, principalmente azioni inerenti la sfera della residenza. Con le schede n. 25 (modifica area da F in C2 in lott. Torresela), 52/63 (modifica area da E a Bs, modifica scheda norma 13-11 PI vigente), 55/68/70 (Modifica area da E a B3 e VM con riordino, modifica area da E a B3 per riordino senza incremento di volume, modifica area da E a Verde privato per riordino) e 66 (modifica area da E a B3 e VM) vengono introdotte azioni di nuova edificazione residenziale in ambiti caratterizzati da bassa saturazione. Inoltre con le azioni 74 – 79 viene effettuata una ricognizione sullo stato di attuazione degli strumenti di pianificazione attuativa approvati e relativa riclassificazione degli ambiti in conformità a quanto previsto dalla Legge 1444/68.



Si segnala inoltre che, con l'azione n. 41 viene individuato un edificio in zona agricola non più funzionale alla conduzione del fondo. Complessivamente la variante n. 5 al PI, con le azioni sopra descritte, prevede l'insediamento di un carico antropico aggiuntivo pari a 96 abitanti teorici.

Il consumo di suolo determinato dall'attuazione della variante n.5, ai sensi della LR 14/2017, è stato valutato in -9.306,00 mq rispetto ai 266'300,00 mq disponibili (-4%). Inoltre la variante determina complessivamente, rispetto agli usi reali del suolo attualmente presenti entro il territorio comunale, la trasformazione dello 0.1% delle superfici agricole esistenti (principalmente seminativi), con un incremento del +0.4% delle superfici artificiali nel territorio comunale, senza che sia interessato alcun uso del suolo di tipo naturale o seminaturale (boschi, arbusteti, corsi e bacini d'acqua).

La variante inoltre:

- con le azioni di cui le schede n. 4/5/43, 65, 67/93, 83, 89, prevede la modifica dei gradi di protezione di singoli edifici;
- con l'azione di cui la scheda n. 16 individua una nuova attività fuori zona;
- con le azioni di cui alle schede n. 53, 61 e 97 effettua un aggiornamento del quadro vincolistico relativamente alle fasce di rispetto degli allevamenti;
- con le azioni di cui le schede n. 73 e 81 adegua lo strumento operativo al reale stato dei luoghi.

Data la tipologia e la consistenza delle azioni introdotte con la variante in esame e tenuto conto della condizione delle matrici ambientali caratterizzate ed analizzate nel Rapporto preliminare, si reputa che la stessa, sia a livello di singola azione, che cumulativamente, non risulti in grado di generare potenziali effetti significativi negativi sull'ambiente e sulla sfera socio – economica. Particolare menzione va fatta per le azioni introdotte con la scheda 9/42, finalizzata a permettere l'ampliamento dell'impianto tiro a volo sul fronte ovest e una contestuale modifica alle normative (art. 5.31 delle NTO) per ammettere dei movimenti terra ai fini della messa in sicurezza dell'impianto sportivo e, contestualmente, a rispondere alle richieste della federazione sportiva di riferimento. A riguardo si ritiene di raccomandare, data la peculiarità della destinazione, che l'intervento prospettato sia rispettoso della componente "acustica", così come normata dalla Legge 447/95 e dal Piano comunale di classificazione acustica. Dato che l'attività di tiro al volo prevede, così come dichiarato anche nel Rapporto Preliminare, l'utilizzo di materiali / sostanze pregiudizievoli per la salute umana e per l'ambiente, si ritiene doveroso formulare raccomandazioni relative alla gestione dei rifiuti derivanti dall'attività sportiva ed alla tutela qualitativa della matrice suolo / sottosuolo;

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa VAS, VlncA, Capitale Naturale e NUVV in data 12 aprile 2023, dalla quale emerge che l'istanza relativa alla "*Variante 5 al Piano degli Interventi del Comune di Zevio (VR)*" sulla base delle considerazioni svolte alla scala di analisi della variante, non determina effetti significativi sull'ambiente, previo recepimento, in fase di attuazione della variante, di puntuali raccomandazioni;

**ATTESO CHE** il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere va garantito dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione dello strumento di pianificazione e che sull'ottemperanza delle medesime deve essere dato conto all'Autorità regionale competente per la VAS attraverso la redazione di una "*Relazione di sintesi*";

**VISTE**

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004 e s.m.i.;
- l'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- la DGR 1646/2012;
- la DGR 1717/2013;
- la DGR 545/2022;



**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE  
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la “*Variante 5 al Piano degli Interventi del Comune di Zevio (VR)*” in quanto non determina effetti significativi sull’ambiente, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni ambientali:

1. devono essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel Rapporto Ambientale Preliminare;
2. deve essere ottemperato quanto previsto nei contributi resi dalle Autorità Ambientali consultate, per le parti non in contrasto con i contenuti di cui alla presente proposta di non assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.  
Per quanto concerne i contenuti del contributo della Direzione Regionale Turismo, gli stessi dovranno essere opportunamente approfonditi in fase di attuazione delle azioni della Variante;
3. devono essere recepiti gli esiti della “*Relazione Istruttoria Tecnica di Valutazione di Incidenza Ambientale n. 5/2023*”
  - dando atto che non sono state riconosciute dall’autorità competente per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l’attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
    - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017) e sia rispettato il quadro prescrittivo in materia di valutazione di incidenza di cui al parere motivato della Commissione Regionale VAS n. 27 del 07/03/2017;
    - B. ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
    - C. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017;
  - prescrivendo
    1. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (prevedendo il rafforzamento delle condizioni ecotonali con le parti rurali contermini): *Bufo viridis*, *Hierophis viridiflavus*, *Podarcis muralis*, *Pipistrellus kuhlii*;
    2. di perseguire il miglioramento ambientale al fine di incrementare o rafforzare prioritariamente gli elementi di paesaggio aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario (ai sensi dell’art. 10 della Direttiva 92/43/Cee). Gli interventi di miglioramento ambientale andranno realizzati prioritariamente nelle aree di connessione ecologica-funzionale con riferimento alla rete Natura 2000 e contestualmente con l’attuazione di quanto previsto dalla disciplina di zona nei seguenti ambiti delle precitate modifiche puntuali alla variante in argomento: n. 25, n. 36/48/62, n. 52/63, n. 55/68/70. Tali interventi di miglioramento ambientale andranno quindi definiti in modo complessivo e proporzionale alle trasformazioni conseguenti l’attuazione del Piano in argomento, rispetto alle specificità ecologiche



e territoriali delle specie considerate, e sulla base di una preliminare verifica con le Autorità regionali competenti in materia, anche in merito alla necessità di riscontrarne l'efficacia sulla base di un monitoraggio dell'evoluzione delle componenti ambientali interessate;

3. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Zevio, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

4. in considerazione del fatto che il Comune di Zevio ricade all'interno delle fasce di protezione di 25 o 10 km da un osservatorio o sito di osservazione, si ritiene necessario che tutti gli interventi introdotti con la variante siano rispettosi di quanto previsto dalla LR n. 17/2009;

Per quanto concerne le azioni introdotte con la scheda 9/42, finalizzata a permettere l'ampliamento dell'impianto tiro a volo sul fronte ovest e una contestuale modifica alle normative (art. 5.31 delle NTO) per permettere dei movimenti terra ai fini della messa in sicurezza dell'impianto sportivo, si raccomanda, data la peculiarità della destinazione, che l'intervento prospettato sia rispettoso della componente "acustica", così come normata dalla Legge 447/95 e dal Piano comunale di classificazione acustica, la cui valutazione dovrà essere effettuata in concerto con ARPAV. Dato che l'attività di tiro al volo prevede, così come dichiarato anche nel Rapporto Preliminare, l'utilizzo di materiali / sostanze pregiudizievoli per la salute umana e per l'ambiente, si ritiene doveroso raccomandare che:

- la gestione dei rifiuti, ed in particolare quelli derivanti dall'attività di tiro al volo (piattelli, cartucce, proiettili, ecc...) avvenga conformemente alla vigente normativa di settore. In particolare si raccomanda di dotare l'impianto di teli drenanti atti a prevenire la potenziale contaminazione della matrice suolo da sostanze pregiudizievoli per l'ambiente. Si ritiene inoltre necessario venga prevista la raccolta almeno annuale del materiale (pallini, piattelli o loro frammenti) con analisi di controllo della possibile contaminazione dei terreni ogni dieci anni. I controlli decennali nelle zone dotate di telo, eseguiti in base ai dettami del D.Lgs 152/2006 e s. m. e i., dovranno interessare la frazione passante a 2 mm, campionando sulla base di una griglia almeno 50x50 m per la profondità 0-30 cm; devono essere analizzati almeno i parametri idrocarburi policiclici aromatici, piombo, antimonio, arsenico e rame, le cui concentrazioni devono essere conformi alla colonna B della tabella 1 allegato V, parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s. m. e i. Qualora si verificassero dei superamenti, dovranno essere previsti interventi secondo quanto previsto dalla normativa in tema di siti contaminati. Per le aree di potenziale ricaduta prive di telo, dovrà essere previsto il controllo analitico annuale. Le verifiche, dopo adeguata manutenzione e pulizia dell'area che prevedano l'utilizzo di sistemi di raccolta dei pallini, vanno fatte sul terreno tal quale e devono comprovare l'efficacia dell'opera di manutenzione. I controlli dell'efficacia, eseguiti campionando sulla base di una griglia almeno 50x50 m nello strato 0-30 cm, dovranno valutare la quantità di piombo in forma di pallini (diametro superiore a 2 mm) presenti in peso rispetto al peso totale del campione analizzato; il valore riscontrato dovrà essere inferiore allo 0.1 %. Nel caso tale limite venga superato si deve provvedere ad un ulteriore intervento di pulizia con tecnologia a maggior efficienza di separazione. Raggiunto il rispetto del requisito sopra descritto, si deve procedere alle verifiche analitiche, eseguite campionando sulla base di una griglia almeno 50x50 m nello strato 0-30 cm, sulla frazione passante a 2 mm; devono essere analizzati almeno i parametri piombo,



antimonio, arsenico e rame che devono essere conformi alla colonna B della tabella 1, allegato V, parte IV del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Qualora si verificassero dei superamenti, devono essere previsti interventi secondo la normativa in tema di bonifica dei siti contaminati.

Si raccomanda infine che gli interventi previsti dalla proposta di Variante siano rispettosi della questione relativa all'impermeabilizzazione del suolo, individuando, in fase di definizione progettuale degli stessi, opportune soluzioni atte a ridurre al minimo la copertura del suolo (ad esempio attraverso l'utilizzo di pavimentazione parzialmente coprente, aumento delle aree verdi, ecc. ...).

Si ricorda che i materiali risultanti dalla demolizione di fabbricati e fondazioni / sottofondi di strade / piazzali dovranno essere gestiti come rifiuti. In merito alle modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione, con particolare riferimento alla cosiddetta "demolizione selettiva", si richiamano le norme tecniche ed ambientali approvate con DGR n. 1060 del 24 giugno 2014, così come modificata con DGR n. 439 del 10 aprile 2018.

Per tutti gli interventi che comportino scavo e movimentazione di terreno si richiama il rispetto della normativa sulle terre e rocce da scavo (DPR n. 120/2017).

Eventuali materiali di riporto (presenza di materiale antropico inferiore al 20%, verifica da eseguire seguendo la metodologia di cui all'allegato 10 del DPR 120/2017) potranno essere riutilizzati solo se possiedono i requisiti di cui all'art. 4 comma 3 del DPR 120/2017.

Si precisa inoltre che le azioni di cui alla scheda n. 34/48/62, a seguito dell'acquisizione della nota del comune di Zevio prot. 5880 del 15.03.2023, vengono escluse dal presente parere.

Si ricorda che ai sensi di quanto previsto dal comma 5, "Art. 11 - Modalità di svolgimento" del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., "5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge".

**Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.**

**La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.**

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso)

avv. Cesare Lanna

